

# COMUNE DI AGLIANO TERME

*Provincia di Asti*



Piazza Roma, 21 – 14041 AGLIANO TERME

Tel. 0141/954023 – Fax 0141/954564

E-mail [responsabiletecnico.agliano@ruparpiemonte.it](mailto:responsabiletecnico.agliano@ruparpiemonte.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI E PANNELLI FOTOVOLTAICI**

### **PREMESSA**

Il recente sviluppo di impianti solari e fotovoltaici, dovuto alle incentivazioni del conto energia, se da un lato apporta un beneficio all'ambiente limitando le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, dall'altro pone seri problemi relativi all'inserimento degli impianti nel contesto del paesaggio.

Il presente regolamento ha lo scopo di incentivare lo sviluppo di tali fonti di energia rinnovabile, anche attraverso lo snellimento e la semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare quando trattasi di piccoli impianti per "autoconsumo" e nel contempo di dettare limitazioni e prescrizioni esecutive, al fine di salvaguardare il paesaggio ed il patrimonio storico-architettonico del nostro comune.

### **DEFINIZIONI**

- IMPIANTO PER AUTOCONSUMO: si intende quello di stretta pertinenza di un fabbricato a qualsiasi uso destinato, che produce acqua calda o energia elettrica limitatamente al fabbisogno energetico (potenza) richiesto dal fabbricato stesso.

La potenza dell'impianto in progetto, pertanto, non potrà superare la potenza del contratto di fornitura di energia elettrica in essere.

- IMPIANTO A SCOPO PRODUTTIVO: si intende quello che produce acqua calda o energia elettrica nella quantità che eccede l'autoconsumo.

### **Art. 1**

#### **IMPIANTI PER "AUTOCONSUMO"**

L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici per "autoconsumo" aderenti o integrati nelle coperture degli edifici, posizionati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici, è consentita in tutto il territorio comunale.

L'installazione di detti impianti quando prevista in area **Centro Storico** è ammessa esclusivamente sulle falde inclinate che non prospettano sul **fronte stradale** o su altro **spazio pubblico**.

E' invece consentita la loro installazione qualora siano posizionati su **coperture piane** purchè non visibili dal piano stradale.

Nell'area centro storico **non** è consentita la posa di **pannelli in facciata**.

In tutto il territorio comunale il posizionamento di **serbatoi di accumulo** annessi a tali impianti, deve avvenire all'interno della sagoma degli edifici.

## Art.2

### PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER "AUTOCONSUMO"

Gli impianti solari e fotovoltaici per "autoconsumo" previsti sulle coperture dei fabbricati, che rispondono a quanto previsto dal precedente art.1, la cui superficie non supera quella della copertura stessa, sono considerati interventi di "manutenzione ordinaria" e per la loro installazione e' sufficiente una **comunicazione preventiva** al comune, attestante il rispetto delle normative vigenti ed il rispetto del presente regolamento.

In tutti gli altri casi è richiesto la presentazione di **Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)** da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale laddove sorgano particolari criticità di impatto estetico - ambientale, verificato il rispetto delle prescrizioni esecutive di cui al successivo art.4 (per quanto attiene rapporti di copertura, arretramenti... ecc.) ed acquisite tutte le autorizzazioni del caso (Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. 37/2008, parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio, Autorizzazione di Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 ...ecc) .

## Art.3

### IMPIANTI A SCOPO "PRODUTTIVO"

L'installazione degli impianti solari termici o fotovoltaici "a scopo produttivo" (eccedenti la produzione di energia per autoconsumo) è preferita:

- sulle **coperture di case e capannoni già esistenti o in corso di costruzione**, prevedendone una adeguata integrazione architettonica;
- nelle **aree produttive**;
- nelle **aree a parcheggio privato o pubblico** verificato che non venga limitato l'uso a cui esse sono destinate (l'occupazione di aree per parcheggi pubblici risulta subordinata al versamento di un canone a favore dell'Amministrazione competente);
- sui fabbricati **rurali** esistenti;

E' sconsigliata la realizzazione di impianti solari termici o fotovoltaici a "scopo produttivo" nelle **aree di collina** e nei **crinali**, in tal caso dovrà essere attentamente valutata la loro esposizione e l'impatto ambientale che ne deriva.

L'installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici "a scopo produttivo" a terra, è ammessa su tutto il territorio comunale, con esclusione delle seguenti aree:

- aree ad eccellenza paesistica: "**core zone – Unesco**";
- aree **agricole con coltivazioni pregiate in atto** (vigneti, frutteti, nocioleti... e altre essenze specializzate o protette);
- aree **agricole speciali, a tutela delle fonti termali** di cui all'art. 38 delle N.T.A. del PRGC;

- aree **agricole a protezione dell'abitato** di cui all'art. 39 delle N.T.A. del PRGC;
- aree **vincolate a verde privato** di cui all'art. 42 delle N.T.A. del PRGC;
- aree di **tutela paesaggistica ambientale** di cui all'art. 43 delle N.T.A. del PRGC
- aree **boscate** che assolvono funzioni di salubrità ambientale o difesa dei terreni, individuate dal P.R.G.C. ai sensi dell'art.30 L.R. 56/77 e s.m.i., ove sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione.
- aree a pericolosità geomorfologica del P.A.I., quali le **aree instabili o le aree di fondovalle potenzialmente inondabili** ( classe IIIa1- IIIa2- IIIa3-IIIa4-IIIa5-Ema – Eea- Eba-IIIb-IIIb2-IIIb4)

#### Art.4

#### **PRESCRIZIONI ESECUTIVE PER IMPIANTI A TERRA**

Qualora gli impianti solari termici o fotovoltaici siano **previsti sul terreno** (direttamente sul suolo o tramite appositi supporti) la proiezione a terra della superficie complessiva dei pannelli non potrà superare il **60% della superficie** del terreno interessato.

L'installazione di campi fotovoltaici deve prevedere il rispetto dei seguenti arretramenti:

- **mt. 15,00 dai confini di proprietà di terzi** fatto salvo l'assenso dei confinanti come previsto dal PRGC;
- **mt. 15,00 dai fabbricati di terzi;**
- **mt. 15,00 da fabbricati di proprietà** o nel rispetto del Codice Civile in assenza di pareti finestrate;
- per quanto attiene le **distanze dalle strade** si applicano le disposizioni dettate dal P.R.G.C. per la nuova edificazione.

Gli impianti devono essere schermati lungo il loro perimetro con una **quinta di protezione e schermatura totale**, costituita di vegetazione autoctona con altezza superiore a quella dei manufatti tecnologici in progetto (nel rispetto dell'art.42 del Regolamento di Polizia Rurale), nel rispetto delle distanze dai confini indicate sul Regolamento di Polizia Rurale e dalle strade, indicate su Codice della Strada.

Sono vietate le **opere di scavo / riporto** che comportano sostanziali modifiche all'orografia del territorio.

E' precluso l'utilizzo di **prodotti detergenti chimici** per la manutenzione dei pannelli, nonché l'utilizzo di **diserbanti** per impedire la crescita dell'erba in fase di gestione degli impianti;

E' da limitare l'uso di **opere in Cemento Armato** e in ogni caso le opere da realizzare dovranno essere di **facile rimozione** e tali da garantire un corretto riuso dei luoghi.

La **distanza tra due impianti** di potenza superiore a 1 MWp non può essere inferiore a un chilometro;

I suoli impegnati dagli impianti solari a scopo produttivo mantengono la propria destinazione urbanistica tuttavia, in considerazione del loro utilizzo ai fini produttivi/industriali, **sono sottoposti al versamento dell' I.C.I.** limitatamente al periodo decorrente dal rilascio dell'autorizzazione e fino alla dismissione dell'impianto.

Tali impianti sono assimilabili agli opifici pertanto, ai fini della determinazione della rendita catastale, devono essere accertati nella categoria catastale D/1.

#### Art.5

#### **PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTI A SCOPO "PRODUTTIVO"**

L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici "a scopo produttivo" e' subordinata al rilascio di "**Provvedimento Unico**" da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive, previa presentazione di **Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)** da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale laddove sorgano particolari criticità di impatto estetico - ambientale, nonché di tutte le Autorizzazioni, i Pareri ed i Nulla-Osta in materia di paesaggio, ambiente, sicurezza ed edilizia.

L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di **potenza pari o superiore a 20 KWp**, che richiedono il rilascio di una o piu' autorizzazioni da parte di Enti diversi dal Comune, risulta subordinata al rilascio di **Autorizzazione Unica** rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, la quale provvederà a convocare la "conferenza di servizi" secondo le procedure dettate dall'art.12 del D.Lgs. 387/2003.

La succitata "Autorizzazione Unica" produce effetti anche dal punto di vista urbanistico-edilizio, pertanto essa esenta dal richiedere il rilascio di un ulteriore titolo edilizio abilitativo.

L'installazione di impianti fotovoltaici di **potenza pari o superiore a 1 MWp** risulta altresì subordinata alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

#### **Art.6**

#### **DISMISSIONE IMPIANTO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti solari termici e fotovoltaici "a scopo produttivo" previsti sul terreno (direttamente sul suolo o tramite appositi supporti) risulta subordinato alla presentazione di:

- **elaborati progettuali** in conformità a quanto previsto dall'art.7 del Regolamento Edilizio;
- **business planning** a firma di tecnico abilitato e competente in materia;
- **polizza fideiussoria bancaria o assicurativa** a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi che dovrà avvenire entro un termine prestabilito e concordato con la Pubblica Amministrazione, sulla scorta dell'anno probabile di dismissione.

L'importo della polizza deve essere pari al "costo di dismissione" dell'impianto come da business planning, da rivalutare ogni cinque anni sulla base di una relazione di stima presentata dai proponenti e vistata dall'U.T.C.

La polizza fideiussoria potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, previo accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso le opere da realizzare dovranno essere di facile rimozione e tali da garantire un corretto riutilizzo dei luoghi.

#### **Art. 7**

#### **PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI NUOVI INTERVENTI EDILIZI**

- **Utilizzo di impianti solari termici per il riscaldamento dell'acqua per usi igienico-sanitari:**

Negli edifici di nuova costruzione, negli ampliamenti e nella ristrutturazione di edifici esistenti che comportino la sostituzione degli impianti, deve essere prevista l'installazione di pannelli solari termici al fine di produrre acqua calda per usi igienico-sanitari, in modo tale da soddisfare almeno il **60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda dell'edificio.** ( rif. art.18, comma 1 della L.R. 13/2007)

▪ **Diffusione dell'utilizzo di impianti solari fotovoltaici per il fabbisogno elettrico negli edifici:**

Nel caso di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione di fabbricati esistenti in cui sia previsto il rifacimento della copertura, a far tempo dalla data dettata da normative di legge emanate in materia, sarà **obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.**

Dovrà essere garantita una produzione di energia non inferiore a **1 KW** per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Per i fabbricati industriali-produttivi con superficie uguale o superiore a 100 mq, la produzione di energia minima è di **5 Kw**.

Sono ammesse deroghe alle suddette prescrizioni esecutive, esclusivamente nel caso in cui venga dimostrata l'effettiva impossibilità tecnica di realizzare detti impianti.

In tutti i casi di installazione di nuovi impianti fotovoltaici, dovrà essere favorita la scelta di impianti integrati nella copertura degli edifici.

## **Art. 8 SANZIONI**

Nel caso di installazione di impianti in violazione alle presenti norme regolamentari, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica, edilizia ed ambientale, si applica la **sanzione amministrativa di € 500,00** prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

## **Art. 9 COORDINAMENTO CON ALTRE NORME**

Gli impianti solari termici e fotovoltaici devono essere installati nel **rispetto di tutte le norme vigenti** ed in particolare:

- dei diritti dei terzi;
- delle norme in materia di sicurezza degli impianti (L.46/90 e s.m.i. e D.M. 37/2008);
- delle norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica;
- delle norme vigenti sulla compatibilità acustica;
- del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e L.R. 32/2008);
- dell'art. 49, comma 15, della L.R. 56/77 (parere vincolate della Commissione Locale per il Paesaggio) .